

# Messaggio 2975

## Concernente il progetto di legge sulla protezione dei dati personali

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri ,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare loro , in ottemperanza all' impegno assunto con la presentazione delle LD/PF 1984/ 1987 (cfr. pag. 10 e 51) , il disegno di una nuova Legge sulla protezione dei dati personali.

### **CONSIDERAZIONI D' ORDINE GENERALE**

La protezione dei dati personali é una materia che é andata assumendo una particolare importanza , considerato che in questo secondo dopo guerra l' utilizzazione sistematica delle informazioni ha conosciuto uno sviluppo eccezionale. L' estensione delle relazioni commerciali , l' attuazione di nuovi metodi di vendita e di gestione aziendale , la diffusione del piccolo credito e la stessa espansione dei compiti dello Stato richiedono infatti la raccolta di una quantità sempre maggiore di dati e di notizie riguardanti le singole persone. L' affermarsi dell' elettronica in ogni campo della vita moderna accelera inoltre sempre più questo sviluppo.

Per necessaria al progresso economico e sociale , l' evoluzione dinanzi sintetizzata costituisce tuttavia un' evidente minaccia per l' individuo. In effetti egli perde a poco a poco il controllo dei dati che lo concernono , mentre informazioni relative alla sua persona o all' attività che svolge sono raccolte a sua insaputa e comunicate a terzi senza il suo consenso. Di qui l' esigenza di prendere le misure idonee a proteggere efficacemente la sfera privata delle persone contro un pericolo che si configura in specialmodo nelle cosiddette banche dei dati.

Questa preoccupazione si spiega particolarmente per il fatto che gli elaboratori elettronici sono utilizzati per il trattamento di dati di carattere personale , e che le possibilità di registrazione , di paragone , di raffronto e di scelta di dati di carattere personale come anche l' accesso a questi ultimi , si sia considerevolmente diffuso e che la fusione della tecnologia degli elaboratori e delle telecomunicazioni rischia di mettere i dati di carattere personale simultaneamente a disposizione di migliaia di utenti geograficamente dispersi , così come permette di mettere insieme dati e di creare complesse reti di dati su scala comunale , cantonale , nazionale e internazionale.

Si tratta quindi di conciliare gli interessi antagonisti tra la protezione della vita privata e la libertà d' informazione , allo scopo di poter pienamente sfruttare le possibilità delle tecnologie moderne del trattamento dei dati.

Il progetto di normativa che vi presentiamo rispecchia appunto questa necessità di tutela. Infatti lo scopo di una Legge sulla protezione dei dati é di tutelare la vita privata e le libertà individuali non solo delle persone fisiche ma anche di quelle giuridiche come evidenzieremo oltre.

### **L' ATTUALE SITUAZIONE GIURIDICA IN EUROPA ED IN SVIZZERA**

Riguardo all' Europa vi é da rilevare la promulgazione della "Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale" approvata il 22 settembre 1980 dal Consiglio d' Europa ed aperta alla firma dei singoli Stati a partire dal 28 gennaio 1981. Questo evento , come dice molto bene V. Frosini , "segna davvero una data nella ancor recente storia della legislazione sulla libertà informativa , giacché esso costituisce un essenziale punto di raccordo Fra le diverse iniziative legislative ed assume il valore

emblematico di una presa di coscienza dei nuovi diritti di libertà come il frutto di una tradizione di civiltà europea e come presupposto della futura convivenza politica comunitaria degli stati e dei cittadini in Europa" (cfr. Banche dati e tutela della persona , 1981 , pag. 12).

Attualmente nel nostro Continente numerose sono le nazioni i cui parlamenti hanno approvato delle leggi nell' ambito della protezione dei dati. Citiamo in modo particolare la Svezia , la Germania , la Francia , la Norvegia , la Danimarca , l' Austria , il Lussemburgo.

La necessità di migliorare la protezione legale della personalità di fronte al trattamento e alla trasmissione di dati é stata pure riconosciuta da tempo in Svizzera. Le discussioni su questa problematica sono iniziate all' inizio degli anni settanta.

Infatti il diritto federale vigente offre una protezione insufficiente contro l' elaborazione abusiva dei dati personali da parte di persone private o da parte dell' Amministrazione federale. La protezione della personalità garantita dall' art. 28 CCS e il segreto d' ufficio imposto ai funzionari hanno conseguentemente rappresentato un punto di partenza in materia di protezione dei dati , che però si sono rivelate d' una efficacia relativa , in particolare per il rapido sviluppo dell' informatica e delle tecniche dell' informazione.

Diverse interpellanze parlamentari hanno conseguentemente chiesto al Consiglio federale un rafforzamento della legislazione esistente. L' Autorità federale ha quindi emanato nel marzo del 1981 , delle direttive provvisorie , applicabili all' elaborazione dei dati personali nell' Amministrazione federale.

Nel frattempo però , 1978 e 1979 , il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato due gruppi di lavoro , presieduti dal professor M. Pedrazzini , di elaborare due disegni di leggi federali sulla protezione dei dati nell' Amministrazione federale l' uno e nel settore privato l' altro. Riuniti i due progetti in un unico testo il Dipartimento federale di giustizia e polizia l' ha posto in consultazione nel febbraio 1984. Il termine per inoltrare le risposte era stato fissato al 30 settembre dello stesso ann.

Orbene non appena si prospetta il disciplinamento sul piano federale di una nuova materia , occorre esaminare attentamente il tema delle competenze reciproche della Confederazione e dei Cantoni , anche perché il federalismo , di cui si sta studiando e , attraverso il nuovo riparto dei compiti , attuando il rafforzamento , merita sempre un' attenzione e una salvaguardia particolari.

Il disegno di legge federale , sulla base della Costituzione vigente , non mette in discussione né tocca la competenza cantonale di emanare norme proprie nell' ambito del proprio settore pubblico.

Forti di questa prerogativa , sono attualmente quattro i Cantoni che hanno emanato delle specifiche leggi in materia ; trattasi di Ginevra , Vaud , Neuchatel e Vallese. Altri Cantoni come Zurigo , Berna , Basilea-Città , Basilea-Campagna e Soletta si sono limitati a promulgare dei decreti esecutivi.

Per quanto riguarda più specificatamente il nostro Cantone dobbiamo rilevare che nell' aprile 1983 il Dipartimento di polizia metteva in consultazione un progetto di Legge sulla protezione dei dati personali. Tale procedura , faceva immediatamente seguito all' approvazione da parte della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia di una legge modello sulla tematica suddetta. Questa stessa Conferenza aveva a tale scopo costituito nell' autunno del 1979 un Gruppo di lavoro presieduto dal Consigliere di Stato Urano Dahinden , nel quale il nostro Cantone era rappresentato dal Direttore del Dipartimento di polizia on. Caccia.

Con il disegno di legge messo in consultazione , allestito in consonanza con tale normativa modello , si era inteso dar concretamente seguito alle richieste formulate sia dall' on. Righetti con l' interrogazione scritta del 9 giugno 1981 , sia dall' on. Cavadini con l' iniziativa parlamentare del successivo 15 giugno 1981 approvata dal Gran Consiglio l' 8 novembre 1982.

Il progetto che sottoponiamo ora alla vostra approvazione tiene largamente conto delle osservazioni formulate , sottolineando già sin d' ora che il progetto demanda ampi poteri di autonomia ai Comuni. Viene infatti data loro la possibilità di istituire un proprio registro centrale (cfr. art. 20 cpv. 2) , una propria autorità di vigilanza (cfr. art. 30) , e di fissare gli importi delle tasse (cfr. art. 33).

## **PRINCIPI DIRETTORI DEL PROGETTO**

In termini generali le norme della legge destinata ad assicurare la tutela della vita privata e della libertà individuali in relazione ai dati di carattere personale , mirano a salvaguardare le successive tappe del ciclo che iniziano con la raccolta di dati per concludersi con la loro cancellazione o con misure analoghe , e a garantire , per quanto possibile , che gli interessati abbiano conoscenza di tale processo , possano parteciparvi e controllarlo.

### Ed ora più nel dettaglio:

Il diritto deve sicuramente poter tutelare la sfera intima e privata della persona interessata ; trattasi , con altra terminologia , della protezione della libertà personale che é un diritto costituzionale non scritto che garantisce le facoltà insite alla natura stessa dell' uomo di andare , venire e muoversi liberamente , il cui corollario é costituito dalla proibizione d' essere arrestato o internato arbitrariamente e dal diritto d' ogni persona d' essere tutelata nella sua integrità fisica , intellettuale , morale e spirituale.

Principio fondamentale del diritto costituzionale , essa protegge inoltre , a titolo sussidiario , tutte le libertà che si caratterizzano come una manifestazione elementare dello sviluppo e dell' affermazione della personalità umana (cfr. DTF 107 1A 55/56 consid. 3A ; 106 1A 34/35 consid. 3 ; 104 1A 39 consid. 5A).

Una componente essenziale del settore della tutela dei dati é quella secondo la quale l' individuo non deve essere semplicemente un "oggetto" sprovvisto di diritti di fronte alle informazioni o alle attività in materia d' informazioni. L' individuo infatti non deve essere implicato in un procedimento di trattamento di informazioni che lo riguardano senza avere la minima possibilità di dare il suo parere personale. Deve almeno conoscere l' autore , la natura , il luogo e lo scopo del trattamento dei dati. Non fosse altro che per delle ragioni di sicurezza giuridica , nessuna decisione deve in principio essere presa nei confronti di un individuo , sulla base di dati che egli non conosceva o che almeno , non aveva avuto la possibilità di contestare.

L' individuo deve anche poter far correggere o distruggere i dati. Questo corollario , generalmente considerato come la principale garanzia di protezione della vita privata é raggiunto introducendo un vero e proprio diritto soggettivo a favore del singolo che é oggetto di raccolta delle informazioni : il cosiddetto diritto di accesso (cfr. art. 22-28) , il quale si articola in particolare nella facoltà di conoscere che sono state introdotte informazioni sul proprio conto in archivi di dati , di controllare i contenuti delle informazioni di ottenere la rettifica dei dati inesatti o addirittura la loro cancellazione.

## **PROBLEMI**

### **Protezione delle persone fisiche e giuridiche**

Si é voluto che la protezione si estenda non solo alle persone fisiche , ma pure a quelle giuridiche. Anche il progetto di legge federale sulla protezione dei dati personali va in questo senso.

In realtà , se scopo primario della legge é di proteggere l' individuo nel suo diritto alle libertà fondamentali , non si può negare che pure la persona giuridica ha bisogno di essere protetta nei suoi diritti e interessi. Anche quest' ultima può essere in effetti colpita da un trattamento illecito dei dati , e anche essa dov' essere quindi difesa , fermo restando il fatto che i dati meritevoli di particolare protezione - quali sono quelli indicati in modo non esauriente nel secondo capoverso

dell' art. 2 attengono essenzialmente alla persona fisica.

### **Trattamento automatico e non automatico dei dati**

Ci siamo soffermati sulla questione a sapere se la portata del progetto di legge dovesse o no essere limitato al trattamento automatico dei dati di carattere personale. L' essersi posti questo problema si giustificava per varie ragioni , quali i danni particolari derivanti alle libertà individuali dall' automazione e dagli archivi di dati , il crescente predominio dei metodi di trattamento automatico dell' informazione particolarmente nel contesto della trasmissione di dati a enti pubblici e privati.

Siamo comunque giunti alla conclusione che limitare la portata della legge al trattamento automatico dei dati di carattere personale avrebbe comportato notevoli inconvenienti. Innanzitutto é difficile , a livello di definizione , stabilire una distinzione netta tra il trattamento automatico e quello non automatico dell' informazione. Esistono , ad esempio , sistemi misti di trattamento dell' informazione e certe fasi del trattamento della stessa che possono o meno essere automatizzate. Inoltre , se saranno unicamente basate sui calcolatori elettronici , la legge potrà dar luogo ad incoerenze e lacune come pure potrà dare ai responsabili dello schedario la possibilità di sottrarsi alle regole stabilite dalla legge attraverso l' utilizzazione di mezzi non automatici per fini suscettibili di essere nocivi.

Conseguentemente i principi relativi alla tutela della vita privata ed alle libertà individuali esposti nella legge sono applicabili al trattamento dell' informazione in genere , indipendentemente dal tipo di tecnologia applicato.

### **Dati meritevoli di particolare protezione**

Il disegno di legge sancisce una categoria di dati personali che meritano una particolare protezione (cfr. art. 2 cpv. 2) operando , in siffatto modo , anche una distinzione di dati in ordine al loro contenuto. Taluni dati infatti , per il loro rilievo e per la loro connotazione , possono essere in vario modo utilizzati per fini illegali o addirittura per operare vere e proprie discriminazioni ; trattasi in modo particolare di informazioni sulle opinioni , sulle attività religiose , filosofiche o politiche , la sfera intima , lo stato psichico , mentale o fisico , come pure quelle sui reati commessi le relative pene inflitte ed i provvedimenti adottati.

Come lo richiede l' art. 6 della convenzione del Consiglio d' Europa questi dati possono essere elaborati unicamente qualora la legislazione preveda delle garanzie appropriate. Infatti questi dati , chiamati anche dati "sensibili" , risultano essere oltremodo importanti per la persona interessata siccome delineano in un certo senso la sua personalità. Concretamente il progetto di legge prevede norme particolari per il loro trattamento (cfr. art. 6 cpv. 4).

### **Rapporti con la legislazione fiscale**

Durante la procedura di consultazione l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni ha richiesto l' inserimento di una disposizione secondo la quale , per tale Amministrazione , in deroga a quanto previsto dal progetto di Legge , varrebbero le disposizioni prescritte dalla Legge tributaria cantonale e dal Decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di una imposta per la difesa nazionale.

Bisogna rilevare che l' ordinamento attuale sancito dalla legislazione fiscale (vedi segnatamente , per quel che concerne il diritto federale , l' art. 90 LIFD e , per quanto riguarda il diritto cantonale , segnatamente l' art. 153 della Legge tributaria) , non é intaccato dalla nuova Legge : il principio , ora vigente e comunemente applicato , secondo cui l' assistenza in materia fiscale non é ancorata semplicemente al diritto del fisco di chiedere informazioni , ma piuttosto all' obbligo autorità e del terzo richiesti di fornirli , viene mantenuto. Inoltre , da un lato il diritto federale prevale su quello cantonale ; d' altro canto , la legge speciale (quella tributaria) prevale su quella generale.

D' altra parte , il presente progetto di legge non contrasta con le normative tributarie : l' art. 10

lett. a) del progetto prevede esplicitamente che riservate le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio , dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici quando "l' organo responsabile vi é obbligato o autorizzato dalla legge" come é appunto stabilito dalle citate norme della legislazione federale. Sulla limitazione della consultazione dell' elenco dei contribuenti , con l' indicazione dei fattori imponibili si é tra l' altro anche recentemente espresso il Parlamento cantonale.

Conseguentemente sulla base delle considerazioni testé evidenziate non abbiamo ritenuto opportuno inserire nella Legge che vi sottoponiamo alla vostra approvazione il principio che é riservata l' applicazione , in materia tributaria , della legislazione speciale.

## **LA SITUAZIONE CONCRETA NEL CANTONE TICINO ; IL CCI**

Negli ultimi vent' anni il Centro cantonale d' informatica (CCI) ha sviluppato oltre 60 applicazioni nei settori più disparati dell' Amministrazione cantonale.

Tra queste , le più importanti riguardano la gestione dei contribuenti (imposta cantonale , imposta federale diretta) , dei detentori di autoveicoli , dei beneficiari di rendite AVS/AI/IPG , degli apprendisti , ecc. (cfr. anche Rendiconto del Consiglio di Stato , 1984 , pag. 1065-1069).

Tenuto conto della delicatezza dei dati elaborati dalle diverse applicazioni , il CCI si é sempre preoccupato di garantire a più livelli un' adeguata sicurezza e protezione delle informazioni. Infatti , il cittadino deve avere la certezza che nell' elaborazione elettronica dei dati (EDD) le informazioni che lo concernono sono trattate in modo assolutamente confidenziale e che nessun abuso é possibile.

### In particolare , per quanto riguarda la sicurezza fisica , sono stati adottati i seguenti provvedimenti :

- la sala macchine del CCI é sempre chiusa a chiave : persone non autorizzate non possono accedervi ;
- in caso di incendio la sala macchine del CCI é protetta da un sistema di allarme (collegamento diretto con la Polizia cantonale e con i Pompieri) e di spegnimento automatico (gas Halon) ;
- il parco macchine é stato suddiviso in due blocchi , ognuno dei quali é stato installato in locali separati e indipendenti (per esempio l' impianto di climatizzazione) ;
- l' adozione di un turbogeneratore garantisce la continuità di funzionamento anche in caso di interruzione di energia elettrica ;
- i dati vengono regolarmente copiati su nastri magnetici e poi depositati in appositi armadi ignifughi all' interno dello stabile oppure trasferiti in camere blindate ubicate in altri immobili.

### Per garantire la riservatezza dei dati vengono applicate le seguenti misure :

- il CCI non dà informazioni a terzi ;
- ogni collaboratore del CCI ha sottoscritto un documento nel quale é reso attento sulla responsabilità che il CCI si assume con la gestione di dati appartenenti ad altri servizi e , pertanto , sull' importanza del segreto d' ufficio e della riservatezza delle informazioni ;
- tutti i documenti con dati personali che non vengono consegnati al servizio competente vengono distrutti nell' incenerimento di Riazzino ;
- l' accesso ai dati é permesso unicamente al servizio che gestisce le informazioni ; eventuali autorizzazioni d' accesso (solo consultazione) ad altri servizi sono date soltanto con accordo scritto dell' ufficio "proprietario" dei dati ;
- l' accesso tramite videoterminale é limitato fisicamente (attribuzione ad ogni terminale di determinate transazioni) oppure logicamente (attribuzione di parole chiave gestite direttamente dal "proprietario" dei dati) ;
- per evitare un' eventuale consultazione dei dati da parte di persone non autorizzate , il sistema di teleelaborazione é disponibile soltanto durante le ore d' ufficio (fanno eccezione alcuni servizi particolari che lavorano 24 ore su 24).

Quale ulteriore misura precauzionale , l' organizzazione del CCI prevede la separazione delle competenze riguardanti il settore di sviluppo (analisi e programmazione delle applicazioni con

dati di prova) e il settore di produzione (elaborazione dei dati effettivi).

## **COMMENTI DETTAGLIATI**

### **Art. 1**

#### Scopo

Questo articolo non merita particolari spiegazioni tenuto conto di tutte le considerazioni già evidenziate nella premessa.

### **Art. 2**

#### Definizioni

Trattandosi di una nuova legislazione di é reso indispensabile enunciare la definizione di alcune espressioni fondamentali.

#### Cpv. 1

Il primo capoverso specifica che il campo d' applicazione della legge non comprende tutti i dati (informazioni) ma unicamente quelli personali. Sono ovviamente da annoverare tra questi ultimi dati anche quelli che fanno riferimento indiretto a una determinata persona , quali per esempio l' elenco dei veicoli o i registri fondiari che pure contemplano il nominativo dei detentori di veicoli o dei proprietari di immobili. Pure definita é la cerchia delle persone interessate ; la legge é pertanto applicabile , come già abbiamo detto , sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

#### Cpv. 2

Esistono oltre ai dati chiamati "neutrali" , quali nome , cognome e indirizzo , dati personali che esigono una particolare tutela (dati sensibili) ; l' uso di tali dati può infatti causare un pregiudizio notevole alla personalità. La loro elaborazione merita conseguentemente esigenze accresciute (cfr. anche pag. 5-6).

#### Cpv. 3

L' espressione "é considerata elaborazione di dati personali ogni operazione ..." indica chiaramente che le fasi di elaborazione dei dati ivi accennate costituiscono soltanto una serie di situazioni. La protezione di questi dati non inizia soltanto con la memorizzazione ma già con la raccolta o la scelta. L' art. 9 chiarifica questa nozione. L' art. 18 statuisce che nei casi di elaborazione automatizzata , la problematica della protezione dei dati già deve essere risolta durante la fase di pianificazione , di organizzazione e di allestimento del progetto. La protezione deve in ogni caso essere assicurata per tutto il periodo d' elaborazione ed é per questo che é stata regolamentata la distruzione o la messa in archivio dei dati (cfr. art. 211.).

#### Cpv. 4

In considerazione delle molteplici possibilità , diventa problematico trovare una nozione soddisfacente di archivio dei dati. Tuttavia la legge ne fa menzione in più articoli (art. 4 , 8 , 19 , 22 e 27) motivo per cui si impone una definizione. Come per la nozione di dati personali , é da considerare archivio di dati non soltanto l' insieme dei dati classificati secondo le persone interessate , ma anche quelli che permettono una indiretta identificazione di quest' ultime (per esempio tabelle , indici di classificazioni). Siccome la definizione di archivio dei dati é molto estesa e generica , l' art. 19 cpv. 3 indica alcuni criteri che , a seconda dei casi , permettono una definizione più precisa e una delimitazione di tale nozione.

#### Cpv. 5

Il termine "organo responsabile" riveste una notevole importanza. Esso mira a definire l' organo che dovrebbe assumere in ultima istanza la responsabilità delle attività relative al trattamento dei dati di carattere personale. L' organo responsabile é abilitato a decidere sia del contenuto che del tipo di utilizzazione dei dati.

### **Art. 3**

#### Campo d' applicazione

#### Cpv. 1

Il primo capoverso considera il campo materiale d' applicazione e stabilisce chiaramente che sia l' elaborazione manuale sia la elaborazione automatizzata dei dati personali cadono sotto i disposti della legge oggetto del presente messaggio. Per più ampie considerazioni si rimanda a quanto già affermato a pag. 5.

#### Cpv 2 e 3

I due capoversi definiscono la cerchia di autorità e di altri organi dello Stato che sottostanno alla presente legge parimente applicabile a tutti gli enti e organizzazioni nella misura in cui operano in modo sovrano. Il campo d' applicazione dipende in fin dei conti più dal genere di attività che da quello dell' organizzazione. A norma della seconda frase del cpv. 2 , le persone e le organizzazioni private alle quali sono state affidate , legalmente o per contratto di diritto pubblico compiti pubblici , sono parificate alle autorità o agli organi dell' Amministrazione cantonale e comunale. Nel terzo capoverso si possono annoverare gli istituti bancari cantonali , le assicurazioni immobiliari cantonali , le aziende industriali. La futura legge federale sulla protezione dei dati personali , legge parimenti applicabile al settore privato farà sì che l' eccezione prevista al terzo capoverso non abbia a creare categorie privilegiate che non debbano ossequiare le disposizioni legali sulla protezione dei dati.

#### **Art. 4**

Quando una procedura civile , penale , amministrativa é in corso , la protezione della persona interessata é già garantita dalle legislazioni speciali.

Conseguentemente , secondo l' art. 4 della legge , le specifiche prescrizioni di procedura prevalgono sulla legislazione in materia di protezione dei dati, a meno che le norme di quest' ultima prevedano una protezione sostanzialmente migliore.

#### **Art. 5**

##### Eccezione

E' incontestabile che la polizia ha sue necessità particolari , che impongono talora grande riserbo e anzi una chiusura di determinate informazioni verso l' estero. Siccome ciò non significa l' esclusione degli archivi della polizia da qualsiasi disciplinamento o controllo emaneremo norme speciali. Non é infatti senza significato il fatto che la stessa Convenzione di Strasburgo (cfr. art. 9) preveda la possibilità di diversa normativa per tali particolari archivi. Al proposito annotiamo che il competente Dipartimento ha già messo in consultazione un disegno di legge sugli incarti della polizia cantonale e che dal gennaio 1983 sono in vigore delle direttive dipartimentali concernenti "l' esame degli atti e delle richieste di informazione presso la polizia cantonale" (cfr. anche messaggio 15 maggio 1984 concernente l' assegnazione di un contributo annuo di fr. 216' 000.-- al SIP (pag. 6-7) e successivo rapporto commissionale del 4 aprile 1985).

#### **Art. 6**

##### Liceità

#### Cpv. 1

L' ordinamento giuridico indica più o meno in modo preciso i compiti e i mandati dell' Amministrazione pubblica. Orbene se i compiti di un servizio dello Stato non giustificano da soli la formazione di qualsivoglia archivio di dati , d' altra parte , non si può pretendere per ogni archivio di dati , una base legale formale. Bisognerà comunque esaminare , per ogni elaborazione , se esiste una base legale sufficiente.

#### Cpv. 2

Pur esistendo una base legale che permetta l' elaborazione di dati personali , l' Amministrazione pubblica deve infatti raccogliere ed elaborare i soli dati che risultano essere appropriati e necessari al conseguimento di un compito specifico.

#### Cpv. 3

Questa norma é intesa a rafforzare il rapporto di fiducia tra il cittadino e autorità. Scambio di dati personali , collegamenti di differenti archivi di dati tra gli organi dell' Amministrazione devono essere possibili unicamente se il cittadino , in buona fede , lo può prevedere.

#### Cpv. 4

La lett. a) di questo articolo riprende , ma in modo più incisivo , quanto già menzionato al cpv. 1. Infatti secondo la giurisprudenza federale , possibili intromissioni nei diritti e nelle libertà fondamentali necessitano di una chiara base legale. La norma della lett. b) deve , per contro , giustificare l' elaborazione dei dati personali sensibili nei casi in cui , mancando una chiara base legale , é concesso o perlomeno é scontato il consenso della persona interessata siccome quest' ultima beneficia di prestazioni pubbliche. L' uso di dati sensibili si impone per esempio nel campo delle prestazioni a carattere sociale (assistenza).

#### **Art. 7**

##### Esattezza

La prescrizione a questo riguardo é legata alla Einalit dei dati , vale a dire che la loro portata non dovrà andare oltre quella richiesta dalle Einalit per le quali i dati sono utilizzati. Il "criterio di finalità" condurrà spesso a chiedersi se un danno può essere o mene causato alle persone interessate a causa di un difetto di esattezza e di esaustività.

#### **Art. 8**

##### Responsabilità

#### Cpv. 1

Ogni organo , che per lo svolgimento dei propri compiti legali elabora o delega a terzi l' elaborazione di taluni dati personali é , nei confronti della persona interessata , responsabile della loro protezione conformemente ai disposti della presente legge. Mentre , per esempio , gli art. 16 e 17 della legge , fanno riferimento anche a questa responsabilità l' art. 19 , con l' obbligo per ogni organo responsabile di tenere un registro pubblico dei suoi archivi dei dati , vuole aiutare il cittadino ad individuare i responsabili.

#### Cpv. 2

Specialmente con l' elaborazione automatizzata , più organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio comune (banca dei dati). In questi casi uno di questi organi sarà designato per assumere la responsabilità principale della protezione dei dati , ciò che comunque non esclude che ogni organo che fa capo all' archivio comune dei dati rimanga responsabile per la parte di dati che lo concerne. Si vuole infatti evitare , nei casi in cui un archivio dei dati é utilizzato in comune , che la persona interessata venga rinviata da un servizio all' altro perché ognuno si dichiara responsabile di una parte soltanto dell' archivio (cfr. in questo contesto anche l' art. 27 , cpv. 1).

#### **Art. 9**

##### Raccolta

#### Cpv. 1

Per far sì che i dati personali siano il più possibile esatti e che la persona interessata venga orientata sull' elaborazione che la concerne , il primo capoverso fa obbligo all' organo incaricato della loro raccolta di rivolgersi , per la prima volta , direttamente all' interessato. Evidentemente ciò non significa ancora che un servizio amministrativo debba procurarsi i dati di cui necessita sempre presso la persona interessata. Verrebbero infatti a mancare i vantaggi di razionalizzazione derivati da impianti automatizzati. Attualmente , per esempio il cittadino immagina già che i dati raccolti per il controllo abitanti siano pure disponibili per altri servizi amministrativi. Per contro é nell' interesse del cittadino essere nuovamente interpellato sui dati personali già raccolti se , ai sensi dell' articolo 6 cpv. 3 , gli stessi dati devono essere elaborati con uno scopo non compatibile con quello originario. Per principio si vuole , mediante tale disciplinamento , evitare in modo particolare che dati personali siano raccolti presso terzi senza che la persona interessata ne sia informata a meno che - e questo spiega la relatività di "possibilmente" - il mandato legale non può essere assolto se non con una raccolta indiretta (per esempio indagini amministrative).

#### Cpv. 2

Uno scopo essenziale della protezione dei dati é quello di rendere le procedure che fanno capo

all' informatica il più possibile trasparenti e comprensibili per le persone interessate. Il secondo capoverso precisa quando , durante la raccolta dei dati personali , la persona interessata deve essere orientata sulla base legale e sullo scopo dell' elaborazione. Dietro specifica richiesta queste informazioni devono essere date in ogni caso , salvo - analogamente al cpv. 1 - quando dovessero compromettere l' assolvimento del mandato legale. Comunque , quando vi é una raccolta sistematica dei dati , in modo particolare se fatta mediante questionari , o quando gruppi importanti di persone devono essere interrogate (per esempio in occasione di censimenti) la base legale e lo scopo dell' elaborazione devono essere sempre indicati.

#### **Art. 10**

##### Trasmissione a organi pubblici

La trasmissione dei dati personali , dal punto di vista della protezione dei dati , é un momento particolarmente delicato del processo di elaborazione , motivo per cui si impone una ben precisa regolamentazione. In tale articolo appare per la prima volta il principio del segreto d' ufficio ; ciò significa che le relative norme non soltanto non sono abrogate dalla presente legge ma eventualmente limitano , in un caso concreto , le norme generali sulla trasmissione dei dati personali tra un organo pubblico e un altro. Questa trasmissione si giustifica unicamente se vengono ossequate le condizioni elencate in questo articolo.

lettera a): E' ammesso se vi é un obbligo o una espressa autorizzazione legale. Per "legale" non si intende unicamente una legge in senso formale , ma anche atti promulgati dall' esecutivo.

lettera b): La trasmissione autorizzata quando l' organo richiedente prova che , nel caso concreto , i dati necessitano per l' adempimento dei suoi compiti legali. L' affermazione "prova" sottolinea la facoltà dell' organo fornitore di non soltanto accontentarsi delle motivazioni del destinatario , ma di poter esigere le relative prove tenendo poi conto della propria responsabilità. Specialmente in questi casi l' organo fornitore deve verificare anche la compatibilità degli scopi delle elaborazioni (art. 6 cpv. 3).

lettera c): Nell' interesse della persona interessata , taluni dati possono essere trasmessi con l' esplicito consenso della stessa o perlomeno quando le circostanze lo lascino presumere , a condizione comunque che questo ultimo non rivesta carattere generale e che , nel caso particolare , la trasmissione sia nel suo interesse.

#### **Art. 11**

##### Trasmissione a persone e organizzazioni private in generale

##### Cpv. 2

I dati contenuti in pubblicazioni ufficiali (per esempio Foglio Ufficiale) non devono essere comunicati a persone o organizzazioni private qualora siano poi elaborati con nuovi criteri o raggruppati con dati pubblicati altrove.

##### Cpv. 3

Il terzo capoverso tiene conto del fatto che in più Cantoni si trovano in commercio pubblicazioni varie di interesse generale quali indirizzari , elenchi dei detentori di veicoli a motore o di natanti , ecc... La trasmissione dei dati a persone e organizzazioni private che permettono loro l' allestimento di simili elenchi , necessita di norme che vanno oltre a quanto previsto dalla legge. La trasmissione dei dati agli editori di queste pubblicazioni richiederà pertanto una specifica regolamentazione del Consiglio di Stato.

#### **Art. 12**

##### Trasmissione tramite l' Ufficio controllo abitanti a persone e organizzazioni private

##### Cpv. 1

La trasmissione meno protetta é quella del cognome , nome , sesso , indirizzo , professione e anno di nascita di una singola persona , in quanto questi dati possono essere ottenuti se gli istanti presentano richiesta verbale o scritta e fanno valere un legittimo interesse (non dunque necessariamente giuridico). Giova comunque richiamare "il diritto di blocco" previsto all' art. 13 ,

che rende più comprensibile questa protezione piuttosto limitata.

#### Cpv. 2

Quando dei privati chiedono la trasmissione in ordine sistematico , di dati personali relativi ad una o più categorie più sopra menzionate - per esempio informazioni su tutti i cittadini con 20 anni di età o su tutti coloro che hanno ricevuto una formazione commerciale o su tutti i residenti in una determinata via del Comune - ci si dovrà assicurare che i dati saranno utilizzati esclusivamente per scopi ideali meritevoli di essere sostenuti (per esempio nel caso di società locali). La seconda frase del cpv. 2 impone quindi ai Municipi , di ponderare , in ogni caso particolare , gli interessi in gioco rifiutando comunque una sistematica trasmissione di dati personali per scopi commerciali.

#### **Art. 12**

##### Diritto di blocco

Ogni persona interessata , senza indicarne i motivi , ha il diritto di far bloccare la trasmissione dei suoi dati a persone o organizzazioni private. Si riscontrano infatti casi in cui una persona non ha interesse che , per esempio per il tramite del controllo abitanti i propri dati personali quali nome , cognome e indirizzo siano divulgati (per esempio una donna legalmente separata i cui figli le sono stati affidati ha il timore che il marito trovandola , se li prenda ; un rifugiato politico si sente minacciato da elementi stranieri). Tuttavia il diritto di blocco non può essere assoluto , in quanto non deve né paralizzare la regolare procedura amministrativa né ostacolare gli obblighi legali di trasmissione. E' implicito che l' abuso di tale diritto non deve essere comunque favorito. Se per esempio una persona alla quale é stata riconosciuta una pensione alimentare , rivolgendosi all' Ufficio controllo abitanti dimostra che il debitore ha invocato il diritto di blocco unicamente per sottrarsi alla procedura esecutiva , allora l' indirizzo di quest' ultimo le può essere comunicato.

#### **Art. 14**

##### Disposizioni comuni

L' esistenza di importanti interessi pubblici (ad esempio piani segreti , inchieste) come pure di dati personali meritevoli di protezione per la persona interessata (per esempio l' elaborazione di dati sensibili concernenti i detenuti) permette di essere ancor più restrittivi per quanto concerne la loro trasmissione. Nel secondo capoverso si allude in modo particolare al settore militare o della salute ove l' esigenza del segreto é ancora più accentuata.

#### **Art. 15**

##### Elaborazione senza riferimento a persone specifiche

Considerato che gli archivi di dati costituiscono un patrimonio di notevole importanza per le possibili indicazioni che si possono ricavare segnatamente a fini statistici , pianificatori scientifici , di ricerca dai dati in essi contenuti , é sembrato illogico escludere la possibilità di una loro utilizzazione qualora questa potesse avvenire senza confliggere con la esigenza ai tutela della "privacy". Si é quindi ritenuto giusto , ponderando i contrapposti interessi , prevedere la possibilità di diffusione dei dati qualora questi siano depersonalizzati.

Quindi conformemente al cpv. 2 , si possono trasmettere dati personali a servizi incaricati di elaborare statistiche o a istituti di ricerca senza applicare le limitazioni contemplate all' articolo 10. L' organo responsabile deve comunque accertarsi che non esistono norme (in particolare per quanto attiene il segreto) che escludano la possibilità di trasmissione di tali dati e che quelli necessari per una determinata ricerca siano elaborati in modo tale da rendere il più difficile possibile ogni riferimento a persone specifiche (per esempio precludendo l' identificazione del cognome , dell' indirizzo esatto , ecc.). E' fuori dubbio , comunque che chi intende far uso di dati senza riferimento a persone specifiche , deve attenersi alle esigenze di cui al cpv. 1.

#### Cpv. 3

I dati personali senza riferimento a persone specifiche possono essere trasmessi a persone o a organizzazioni private se le condizioni di cui ai precedenti cpv. 1 e 2 sono assolte e se , in più , é garantita non solo la loro sicurezza ma anche che tali dati non saranno ulteriormente trasmessi a terzi. Una simile garanzia supplementare dovrebbe farmare oggetto , nella maggior parte dei casi , di una convenzione scritta.

## **NORME PER GLI ARCHIVI DEI DATI**

### **Art. 19**

#### Registro

L' Amministrazione pubblica , per poter dar seguito al continuo aumento di compiti deve far uso di mezzi tecnici sempre più sofisticati ciò che provoca una certa diffidenza nel cittadino. Per una legge sulla protezione dei dati personali il rendere palesi le fonti e i flussi di informazioni a disposizione dell' Amministrazione é assai importante in quanto tende a rafforzare la fiducia del cittadino nell' Amministrazione. In questa prospettiva il cittadino deve avere la possibilità di informarsi sui servizi che elaborano i dati personali sul genere degli stessi , sullo scopo e sulle persone che ne hanno accesso ; ciò affinché possa , in caso di necessita e in conformità delle disposizioni contenute nel presente progetto di legge , far valere i suoi diritti.

Conseguentemente ogni organo responsabile dovrà allestire un registro pubblico di tutti gli archivi di dati di cui dispone. Siccome il registro non deve costituire uno strumento amministrativo troppo oneroso , non bisogna infatti dimenticare il gran numero di archivi a disposizione dell' Amministrazione pubblica , si é reso opportuno determinare , nel terzo capoverso , alcune precise eccezioni all' obbligo dell' iscrizione. In tali situazioni infatti , non si é individuato un pericolo per la "privacy" tale da giustificare l' applicazione della indubbiamente complessa normativa dettata in via generale.

### **Art. 20**

#### Registro centrale

#### Cpv. 1 e 2

Per un indispensabile spirito di trasparenza circa la protezione dei dati , é auspicabile allestire un registro centrale degli archivi dei dati in modo che sia le persone interessate sia autorità di vigilanza possano disporre di una visione generale di tutti gli archivi esistenti. I Comuni o le altre corporazioni di diritto pubblico potranno allestire un proprio registro centrale qualora , conformemente all' art. 30 , riterranno opportuno nominare una propria autorità di vigilanza.

### **Art. 21**

#### Distruzione e archiviazione

#### Cpv. 2

Con l' introduzione della frase "da speciali ed obiettive esigenze di utilizzazione" si intende evitare che vengono distrutti dati (ad esempio medici) che potrebbero tornare di grande interesse e vantaggio per lo stesso interessato. E' comunque implicito che questa eccezione dovrà essere applicata con particolare rigore.

#### Cpv. 3

Siccome l' obbligo di distruzione , se sancito in modo assoluto , contrasterebbe con le esigenze dell' archivio cantonale , volte alla conservazione dei documenti e dei dati di interesse storico , abbiamo ritenuto oltremodo opportuno inserire nel testo di articolo una particolare riserva.

### **Art. 22**

#### Consultazione dei registri

E' prevista , a favore della persona interessata , la possibilità di consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati : tale facoltà é da ritenersi un presupposto essenziale ai fini del concreto esercizio del diritto di accesso. Si é infatti voluto tutelare la persona interessata e la sua "privacy" fornendola di un diritto soggettivo che la metta in grado di difendersi di fronte a possibili abusi.

### **Art. 23**

#### Informazione

a) Principio:

#### Cpv. 1

Pretendere informazioni sui dati concernenti la propria persona è un diritto assoluto che si rivela essere uno degli scopi principali della legislazione in materia di protezione dei dati.

L'organo responsabile non fa altro che informare l'istante sui dati che lo concernono e che sono contenuti in un determinato archivio. L'informazione può essere richiesta verbalmente o per iscritto. L'organo responsabile, dovrà, affinché siano evitati abusi, certificarne l'identità dell'istante.

#### Cpv. 2

La necessità di dare informazioni in forma intelleggibile a ogni livello deve evitare che le persone interessate siano confrontate con espressioni tecniche o con dei codici in uso nell'informatica di difficile comprensione.

#### Cpv. 3

Il diritto di accesso può essere esercitato mediante consultazione diretta dei dati. Tale diritto può tuttavia essere escluso per importanti ragioni. Si può citare, quale esempio, l'esistenza di voluminosi classificatori contenenti, oltre i dati della persona interessata, anche quelli concernenti terzi che non possono facilmente essere dissimulati. In simili casi l'istante deve accontentarsi di un estratto scritto.

### **Art. 24**

#### Limitazioni

#### Cpv. 1

Si vuole qui evitare che l'organo responsabile, invocando problemi di organizzazione dell'archivio rispettivamente di elaborazione dei dati limiti l'informazione o, più incisivamente ancora si rifiuti di informare l'istante. Una tale possibilità può giustificarsi unicamente se esistono motivi d'ordine materiale (per esempio: procedura disciplinare in atto scaturite sulla base di informazioni di colleghi di lavoro).

#### Cpv. 2

Questa norma è intimamente legata, in particolare modo, a tutta la problematica concernente la comunicazione di informazioni attinenti alla propria salute (dati sanitari). Se da un lato si riconosce all'interessato il diritto di conoscere i propri dati sanitari dalla struttura sanitaria che li detiene - personale medico - è altrettanto vero, considerata la loro particolare natura, che bisognerà sempre tener conto della particolarità del caso e delle condizioni fisico-psichiche del richiedente.

#### Cpv. 3

Questo capoverso elenca altri motivi che possono limitare l'informazione in quanto si vogliono evitare gli abusi:

- a) l'informazione che, secondo le già citate norme, possono essere richieste anche a semplice titolo di curiosità, non devono causare uno sproorzionato lavoro amministrativo. Un aggravio di lavoro deve tuttavia essere accettato se l'istante fa almeno valere un interesse meritevole di tutela.
- b) con la terminologia "definitivamente" si deve intendere gli schedari di dati che per principio, non sono più usati.
- c) se dati personali sono elaborati esclusivamente senza riferimento a persone specifiche (vedere l'art. 15), l'istante deve poter addurre motivi particolari che giustificano la richiesta di informazioni in quanto la persona come tale non è più coinvolta da tali elaborazioni. D'altra parte è anche opportuno far rilevare che i dati personali essendo trasformati in larga misura in modo anonimo, rendono praticamente impossibile l'informazione.

### **Art. 25**

#### Rettifica

#### Cpv. 1

Questo diritto è vincolato alla dimostrazione dell'esistenza di un proprio interesse personale che merita di essere tutelato (un interesse di carattere generale non entra in considerazione).

## Cpv. 2

L' onere della prova dell' esattezza dei dati può essere richiesto all' istante quando per esempio , detiene documenti attendibili o se li può facilmente procurare. Di regola é l' organo responsabile che deve provare l' esattezza dei dati elaborati. La ripartizione dell' onere della prova , leggermente diverso dall' ordinamento giuridico generale , non soltanto costituisce un miglioramento della protezione giuridica della persona interessata ma dovrebbe anche servire ad evitare procedure ricorsuali o di rettifica.

## **Art. 29-32**

### Autorità di vigilanza

Le esperienze sia in Svizzera sia all' estero dimostrano che una efficace realizzazione della protezione dei dati può essere garantita soltanto se un organo di controllo indipendente esercita una costante vigilanza. Potranno sussistere più autorità di vigilanza , in quanto oltre a quella cantonale (art. 29) sarà data la facoltà ai Comuni e alle altre corporazioni di diritto pubblico , di nominarne una propria che agirà in modo del tutto autonomo (art. 30).

All' autorità di vigilanza é attribuita la formazione e la tenuta di un registro centrale degli archivi di dati (cfr. art. 20). Le competenze evidenziate sono preordinate al fondamentale compito di controllare che tutti gli archivi soggetti a notificazione siano stati costituiti ed operino nel rispetto della legge. Compete conseguentemente a tale autorità l' adozione di tutti i provvedimenti idonei per ricondurre il trattamento di dati nella legalità. A questa autorità é affidato anche il compito di predisporre , ogni biennio , una relazione al Consiglio di Stato , che la pubblicherà nel Rendiconto , nel quale dovrà commentare la propria attività.

Comunque , autorità di vigilanza per poter svolgere il proprio mandato non deve disporre soltanto di una larga autonomia , ma deve poter contare anche su garanzie legali che le permettano di attuare senza restrizione le relative indagini. L' art. 32 copre per l' appunto questa importante esigenza.

## **INCIDENZE FINANZIARIE**

Il progetto di legge istituisce l' autorità di vigilanza per la protezione dei dati (cfr. art. 20 e 29) composta da cinque membri ciò che comporterà il versamento delle normali indennità. L' importo totale é difficilmente quantificabile siccome é immaginabile che all' inizio la Commissione abbia a riunirsi abbastanza frequentemente per definire la sua organizzazione interna ed il suo modo di procedere. Inoltre é pensabile che i cittadini , non appena entrata in vigore la legge , usufruiranno dei diritti ivi previsti e necessariamente coinvolgeranno questa autorità di vigilanza , da qui la necessità di riunioni ravvicinate nel tempo.

Ma anche la consulenza all' interno dell' Amministrazione cantonale senza dimenticare la necessaria ed indispensabile raccolta dei dati , mediante appositi formulari per creare il registro centrale degli archivi di dati (cfr. art. 20) che sarà poi gestito dalla autorità di vigilanza , ed altri compiti attinenti all' applicazione di tale legge in particolare la preparazione e la promulgazione di norme esecutive comporteranno la necessità di potenziare la Segreteria del Dipartimento di polizia con l' assunzione , quanto meno per un anno , di un giurista a tempo pien.

## **CONCLUSIONI**

Si tratta , per concludere , di una legge tra le più necessarie e urgenti , al momento attuale. Il cittadino avverte che si son creati o si stanno creando viepiù ingranaggi ove la sua personalità - se non adeguatamente protetta - può venir compromessa o violata. Il presente progetto di legge sulla protezione dei dati personali , oltre a offrirgli la necessaria protezione , darà al cittadino anche la coscienza che nessuna ingerenza dello Stato é tollerata senza il suo consenso o al di fuori di una regolamentazione precisa e rigorosa.

Siccome con il presente messaggio abbiamo dato concretamente seguito all' iniziativa parlamentare 15 giugno 1981 presentata nella forma generica dell' on. A. Cavadini per l' emanazione di una legge sulla raccolta di dati personali e sulla protezione della personalità ed approvata dal Gran Consiglio nella sua seduta dell' 8 novembre 1982 , riteniamo tale iniziativa evasa.

Per tutte le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire , onorevoli signori Presidente e Consiglieri , l' espressione del nostro migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato :**

Il Presidente , C. Generali

Il Cancelliere , A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

sulla protezione dei dati personali

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 2 ottobre 1985 n. 2975 del Consiglio di Stato ,

**d e c r e t a :**

**TITOLO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI**

**Articolo 1**

Scopo

La presente legge ha per scopo la protezione dei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali vengono elaborati dagli organi pubblici.

**Articolo 2**

Deflazioni

1 Sono considerati dati personali le indicazioni relative a una persona fisica o giuridica (persona interessata) che permettono di renderla identificabile.

2 Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose , filosofiche o politiche , la sfera intima , lo stato psichico , mentale o fisico , come pure quelle sui reati commessi , le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.

3 E' considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa , segnatamente , a raccogliere , conservare , utilizzare , modificare , trasmettere o distruggere questi dati.

4 E' considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l' identificazione delle persone interessate.

5 E' considerato organo responsabile l' organo che é competente a elaborare dati.

**Articolo 3**

Campo d' applicazione

a) In generale:

1 La presente legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali , indipendentemente dai modi e dalle procedure utilizzati.

2 Alla presente legge sottostanno gli organi del Cantone , dei Comuni , delle altre corporazioni

di diritto pubblico e degli istituti di diritto pubblico. A questi organi sono parificate le persone e le organizzazioni private , qualora siano loro demandati compiti pubblici.

3 Se uno di questi organi partecipa a un' attività economica che non deriva da un potere sovrano , é applicabile la specifica legislazione federale.

#### **Articolo 4**

##### b) Procedure speciali

Se sono in corso procedure civili , penali o amministrative , la presente legge é applicabile unicamente se :

a) le norme procedurali , tenuto conto della particolarità delle stesse , non garantiscono in modo equivalente la protezione dei dati , oppure

b) queste procedure comportano la creazione di archivi di dati.

#### **Articolo 5**

##### Eccezione

Agli archivi della polizia cantonale , si applica la legislazione speciale.

## **TITOLO II - PRINCIPI PER L' ELABORAZIONE DEI DATI PERSONALI**

#### **Articolo 6**

##### Liceità

1 I dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l' elaborazione serve all' adempimento di un compito legale.

2 I dati personali ed il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari al' adempimento del compito.

3 I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che , secondo a buona fede , sarebbe incompatibile con quel lo per il quale originariamente erano stati raccolti.

4 I dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se :

a) lo prevede esplicitamente una legge o lo esige , in modo perentorio , l'adempimento di un compito legale , oppure

b) la persona interessata vi ha acconsentito esplicitamente o il suo consenso può essere presunto siccome essa beneficia di prestazioni pubbliche.

#### **Articolo 7**

##### Esattezza

I dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell' elaborazione lo richieda.

#### **Articolo 8**

##### Responsabilità

1 L' organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti legali é responsabile della protezione dei dati.

2 Qualora più organi utilizzino dati personali provenienti da un archivio comune , uno di essi é designato responsabile principale della protezione di tali dati.

#### **Articolo 9**

##### Raccolta

1 I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.

2 Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico , segnatamente con questionari , devono essere indicati la base legale e lo scopo dell' elaborazione. Negli altri casi , queste informazioni vanno comunicate , su richiesta , alla persona interrogata , purché le stesse non compromettano l' adempimento dei compiti legali.

#### **Articolo 10**

##### Trasmissione

a) Organi pubblici:

Riservate le prescrizioni in materia di segreto d' ufficio , dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici quando :

- a) l' organo responsabile vi é obbligato o autorizzato dalla legge , oppure
- b) l' organo che riceve i dati personali prova che essi sono necessari per l' adempimento dei suoi compiti legali , oppure ,
- c) la trasmissione , nel singolo caso , é fatta nell' interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.

## **Articolo 11**

### **b) Persone e organizzazioni private**

1) in generale:

1 Riservate le prescrizioni in materia di segreto d' ufficio , dati personali possono essere comunicati a persone e organizzazioni private quando :

- a) l' organo responsabile vi é obbligato o autorizzato dalla legge , oppure
- b) la trasmissione , nel singolo caso , é fatta nell' interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.

2 Dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a tutti possono , su richiesta , essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.

3 Il Consiglio di Stato regola la trasmissione di dati personali per indirizzarli e pubblicazioni similari di interesse generale.

## **Articolo 12**

### **2) Tramite l' Ufficio controllo abitanti e il Municipio**

1 L' Ufficio controllo abitanti può trasmettere , su richiesta , a una persona o a una organizzazione privata il cognome , il nome , il sesso , l' indirizzo , la professione e l' anno di nascita di una singola persona se l' istante fa valere un interesse legittimo.

2 Questi dati possono essere trasmessi in ordine sistematico unicamente dal Municipio se risulta inoltre che saranno utilizzati esclusivamente per scopi ideali meritevoli di tutela.

3 L' Ufficio controllo abitanti può trasmettere a una persona o a un' organizzazione privata altri dati su una singola persona , purché il richiedente dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela.

## **Articolo 13**

### **3) Diritto di blocco**

La persona interessata può far bloccare la trasmissione dei suoi dati a persone o organizzazioni private. Nonostante questo blocco , la trasmissione é permessa:

- a) se l' organo responsabile é obbligato a farlo dalla legge , oppure
- b) se il richiedente dimostra in modo credibile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione con l' unico intento di sottrarsi a un obbligo legale.

## **Articolo 14**

### **c) Disposizioni comuni**

1 La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.

2 Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario é a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata.

## **Articolo 15**

### **Elaborazione senza riferimento persone specifiche**

1 Se l' organo responsabile elabora dati senza riferimento a persone specifiche , segnatamente statistici , pianificatori , scientifici e di ricerca , é necessario che :

- a) i dati personali non possano più essere utilizzati o trasmessi con riferimento a persone specifiche e
- b) i risultati dell' elaborazione non possano venir trasmessi in modo da permettere la identificazione delle persone interessate.

2 Un organo responsabile può trasmettere dati personali a un altro organo pubblico , che intende elaborare questi dati senza alcun riferimento a persone specifiche , se nessun obbligo al segreto o altra disposizione lo vieta e se l' identificazione delle persone interessate é resa particolarmente difficile.

3 Dati personali possono essere trasmessi a persone o organizzazioni private se é inoltre

garantito che essi non saranno trasmessi a terzi e che sarà provveduto alla loro sicurezza.  
4 Se dati personali sono elaborati senza riferimento alle persone interessate non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (art. 10 e 11).

#### **Articolo 16**

##### Elaborazione su mandato

1 Se l'organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni, convenzione o in altro modo.

2 Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest'ultimo.

#### **Articolo 17**

##### Sicurezza

Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita.

### **TITOLO III - NORME PER GLI ARCHIVI DI DATI**

#### **Articolo 18**

##### Automazione

Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto, sin dal l'inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate.

#### **Articolo 19**

##### Registro

1 L'organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico.

2 Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi dell'elaborazione, la natura e l'origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in comune l'archivio e i destinatari regolari dei dati personali.

3 Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate e che:

- a) sono utilizzati solo a breve termine;
- b) sono pubblicati conformemente alla legge;
- c) sono solo copie o strumenti di lavoro.

#### **Articolo 20**

##### Registro centrale

1 L'autorità di vigilanza competente per la protezione dei dati (in seguito; autorità di vigilanza) gestisce il registro centrale degli archivi di dati.

2 Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro.

3 È riservata la facoltà ai Comuni e alle altre corporazioni di diritto pubblico di istituire un proprio registro centrale, qualora conformemente all'art. 30, nominano una propria autorità di vigilanza.

#### **Articolo 21**

##### Distruzione e archiviazione

1 L'organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, quando i dati personali devono essere distrutti.

2 Sono comunque riservati i termini di conservazione determinati dall'applicazione di norme di leggi federali o cantonali o da speciali ed obiettive esigenze di utilizzazione.

3 Sono in tutti i casi riservate le disposizioni concernenti la conservazione presso l'archivio cantonale di dati di interesse storico.

### **TITOLO IV - DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA**

## **Articolo 22**

### Consultazione dei registri

Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati.

## **Articolo 23**

### Informazione

a) Principio:

1 Chiunque può esigere dall' organo responsabile le informazioni in merito all' eventuale elaborazione di dati che lo riguardano.

2 Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e , su richiesta , per iscritto.

3 A meno che importanti motivi lo impediscano , la persona interessata può , su richiesta consultare direttamente i propri dati.

## **Articolo 24**

### b) Limitazioni

1 L' informazione può essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano.

2 Se l' informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento , essa può essere data a una persona di sua fiducia.

3 Se l' istante non é in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela , l' informazione può inoltre essere limitata o rifiutata se

a) la stessa comporta un eccessivo onere amministrativo ;

b) i dati personali sono definitivamente archiviati ;

c) i dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche.

## **Articolo 25**

### Rettifica

1 Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall' organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.

2 Se l' organo responsabile contesta l' inesattezza , gli incombe di produrre la prova dell' esattezza dei dati personali , se ciò non può senz' altro essere preteso dall' istante.

3 Qualora non fosse possibile provare né l' esattezza né l' inesattezza di dati personali , in particolare se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch' essa annotata.

## **Articolo 26**

### Interruzione di una elaborazione e altri diritti

1 Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall' organo responsabile che :

a) un' elaborazione illecita di dati personali sia interrotta ;

b) i dati personali raccolti , conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate ;

c) l' illegalità di un' elaborazione sia constatata.

## **Articolo 27**

### Diritti nei confronti di più organi

1 Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune , la persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo.

2 Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personali é accolta , l' organo responsabile ne informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati , ritenuto che la persona interessata abbia un interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.

## **Articolo 28**

### Procedura : norme applicabili

In difetto di norme particolari della presente , alla procedura sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

## **TITOLO V - VIGILANZA**

## **Articolo 29**

### Autorità di vigilanza

#### a) Cantone:

1 Quale autorità di vigilanza , il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati composta da un Presidente e 4 membri.

2 Questa é competente per le elaborazioni :

- a) degli organi del Cantone e degli istituti cantonali di diritto pubblico ;
- b) delle persone e organizzazioni private qualora siano loro demandati compiti pubblici cantonali.

3 L' autorità di vigilanza dispone di una segreteria permanente.

## **Articolo 30**

### Comuni e altre corporazioni di diritto pubblico

1 I Comuni e le altre corporazioni di diritto pubblico possono nominare una propria autorità di vigilanza.

2 Se vi rinunciano , é competente l' autorità cantonale di vigilanza.

## **Articolo 31**

### c) Compiti

1 L' autorità di vigilanza segnatamente :

- a) sorveglia l' applicazione delle norme sulla protezione dei dati ;
- b) informa le persone interessate sui loro diritti ;
- c) fa da intermediario fra le persone interessate e gli organi responsabili ;
- d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati , particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali.

2 L' autorità di vigilanza deve presentare ogni due anni al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Tale rapporto viene pubblicato nel Rendiconto.

## **Articolo 32**

### d) Metodo di lavoro

1 Gli organi responsabili devono sostenere la autorità di vigilanza nello svolgimento delle sue funzioni.

2 L' autorità di vigilanza può esigere dagli organi pubblici informazioni orali o scritte riguardanti l' elaborazione di dati , consultare tutti i documenti e incarti inerenti a determinate elaborazioni , effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni.

3 Nella misura in cui la tutela degli interessi delle persone interessate lo rende necessario , l' autorità di vigilanza può anche richiedere a terzi incaricati dall' organo responsabile di elaborare dati personali , o che da esso hanno ricevuto tali dati , informazioni orali o scritte come pure la consultazione di documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni.

4 Se interessi meritevoli di protezione di una persona interessata sono in modo evidente minacciati o lesi , l' autorità di vigilanza può chiedere all' organo responsabile o all' autorità lui preposta di limitare o di cessare immediatamente la elaborazione dei dati personali.

## **TITOLO VI - TASSE**

## **Articolo 33**

### Tasse

1 Il Consiglio di Stato e il Municipio per la attività dei suoi organi emanano le prescrizioni sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano , in particolare , gli importi , per gli estratti e gli attestati.

2 Sono comunque esenti da tasse :

- a) l' autorizzazione a consultare i registri e i dati ;
- b) il trattamento delle richieste giusta gli art. 25 e 26 , se hanno l' effetto di eliminare un' illegalità.

## **TITOLO VII - RIMEDI GIURIDICI**

### **Articolo 34**

#### Autorità di ricorso

a) Nell' ambito cantonale:

1 Le contestazioni sorte tra l' organo responsabile e la persona interessata in merito all' applicazione della presente legge sono decise dal Dipartimento competente , sentita la ,autorità di vigilanza.

2 Contro tali decisioni é dato ricorso al Consiglio di stato e successivamente al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Articolo 35**

#### b) Nell' ambito comunale

Contro le decisioni del Municipio o delle altre corporazioni di diritto pubblico , l' interessato può ricorrere , nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato , le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

## **TITOLO VIII - NORME FINALI**

### **Articolo 36**

#### Disposizioni esecutive

1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all' esecuzione di questa legge.

2 Esso regola in particolare :

a) i principi della sicurezza dei dati ;

b) l' organizzazione e la gestione della autorità cantonale di vigilanza.

### **Articolo 37**

#### Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum , la presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data del l' entrata in vigore.